



COMUNE DI SACROFANO

Provincia di Roma

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA URBANA

Approvato con deliberazione di C.C. n. 48 del 19.12.2008

SOMMARIO

CAPO I° - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1- Disciplina della polizia urbana

Art. 2- Vigilanza per l'applicazione delle norme di polizia urbana.

Art. 3- Autorizzazioni – licenze – concessioni – D.I.A. – disposizioni generali

Art. 4 - Pubblicità delle licenze, concessioni, permessi, nulla osta, D.I.A. etc.

CAPO II° - DEL SUOLO PUBBLICO

Art. 5 - Occupazioni di spazi ed aree pubbliche

Art. 6 - Modalità per il carico e lo scarico delle merci

Art. 7 - Revoca delle concessioni

Art. 8 - Estetica e decoro cittadino

Art. 9 - Collocamento di tavoli, sedie e piante ornamentali su area pubblica

Art. 10 - Occupazioni diverse del suolo pubblico e sue limitazioni.

Art. 11 - Installazioni di tende solari

Art. 12- Installazione antenne paraboliche

Art. 13 - Insegne, vetrine e pubblicità luminosa

Art. 14 - Festoni e luminarie

Art. 15 - Esposizione di merci e derrate all'esterno dei negozi

Art. 16 - Proiezioni, audizioni e spettacoli sulle aree pubbliche

Art. 17 -Installazione di chioschi ed edicole

Art. 18 - Attività vietate sulle aree pubbliche

Art. 19 - Chiusura di strade pubbliche

Art. 20 - Introdursi o intrattenersi in giardini pubblici oltre l'orario

Art. 21 – Scarico rottami e detriti

CAPO III° - PULIZIA DEI CENTRI ABITATI

Art. 22 - Disposizioni di carattere generale

Art. 23 - Occupazione di aree pubbliche - Obblighi dei concessionari

Art. 24 - Disposizioni per i commercianti su aree pubbliche

Art. 25 - Pulizia dei portici, dei cortili e delle scale

Art. 26 - Divieto di lavatura, riparazione veicoli e di attività artigianale in genere su aree pubbliche

Art. 27 - Nettezza del suolo

Art. 28 - Sgombero della neve da tetti e luoghi privati

Art. 29 - Trasporto di materiale di facile dispersione

Art. 30 - Divieto di getto di opuscoli o foglietti

Art. 31- Disposizioni riguardanti gli animali

Art. 32 - Animali pericolosi

Art. 33 - Maltrattamento di animali

Art. 34 - Collari, guinzagli e museruole per cani

CAPO IV – DECORO DEI CENTRI ABITATI

- Art. 35 - Manutenzione degli edifici*
- Art. 36 - Collocamento di cartelli ed iscrizioni*
- Art. 37 - Ornamento dei fabbricati*
- Art. 38 - Affissioni, manifesti e scritte*
- Art. 39 - Collocamento di monumenti, targhe e lapidi*
- Art. 40 - Spolveramento di panni e tappeti*
- Art. 41 - Lavatura ed esposizione di biancheria*
- Art. 42 - Depositi in proprietà private*
- Art. 43 - Baracche ed orti*
- Art. 44 - Fumi ed esalazioni*
- Art. 45 - Manutenzione ed uso delle acque di rifiuto*
- Art. 46 - Scarichi nei fossi e nei canali*
- Art. 47 - Trasporto di letame e materiali di spurgo*
- Art. 48 - Atti contrari alla nettezza del pubblico suolo, al decoro e alla moralità*
- Art. 49 - Bestie macellate*
- Art. 50 - Guasti ad edifici e ad impianti di pubblico interesse*
- Art. 51 - Vasche e fontane*
- Art. 52 - Giardini e parchi pubblici*
- Art. 53 - Recinzioni di terreni confinanti col suolo pubblico*
- Art. 54 - Raccolte di materiale e offerte di beneficenza*

CAPO V - QUIETE PUBBLICA

- Art. 55 - inquinamento acustico*
- Art. 56 - Esercizio dei mestieri, arti ed industrie*
- Art. 57 - Rumori nei locali pubblici e privati e nelle pubbliche strade e aree private*
- Art. 58 - Funzionamento di motori ad uso domestico in case di abitazione*
- Art. 59 - Rumori in case di abitazione*
- Art. 60 - Uso di segnalazioni sonore*
- Art. 61 - Criteri per la valutazione e la repressione delle attività rumorose*
- Art. 62 - Schiamazzi, grida e canti, rumori molesti*
- Art. 63 - Sale da ballo, cinema, ritrovi*
- Art. 64 - Negozi per la vendita di apparecchi radio, televisori e grammofoni*
- Art. 65 - Carico, scarico e trasporto di merci che causano rumori*
- Art. 66 - Detenzione di cani o altri animali che disturbino la quiete pubblica*
- Art. 67 - Cortei e cerimonie*
- Art. 68 - Questue*
- Art. 69 - Carovane e nomadi*

CAPO VI - NORME DI SICUREZZA NEGLI ABITATI

- Art. 70 - Sostanze liquide esplosive, infiammabili e combustibili*
- Art. 71 - Requisiti dei depositi e dei locali di vendita*
- Art. 72 - Fuochi artificiali, polveri ed esplosivi*
- Art. 73 - Mine*
- Art. 74 - Tutela della salute pubblica*

Art. 75 - Norme di prevenzione antismog
Art. 76 - Impianti centralizzati di g.p.l.
Art. 77 - Condotture del gas
Art. 78 - Accensione di stoppie, fieno, paglia
Art. 79 - Detenzione di combustibili in case di abitazione od altri edifici
Art. 80 - Autorimesse
Art. 81 - Bocche antincendio
Art. 82 - Abuso di segnalazioni
Art. 83 - Trasporto di oggetti incomodi o pericolosi
Art. 84 - Protezione da schegge
Art. 85 - Getto di cose
Art. 86 - Segnalazioni e ripari di opere in costruzione
Art. 87 - Manutenzione di edifici e pertinenze
Art. 88 - Manutenzione di aree di pubblico transito
Art. 89 - Ordine di riparazione
Art. 90 - Pozzi e cisterne
Art. 91 - Esposizioni sulle pubbliche vie
Art. 92 - Palchi e tribune
Art. 93 - Verniciatura di manufatti
Art. 94 - Illuminazione dei portici, delle scale e degli anditi

CAPO VII° - ANNONA ED ESERCIZI PUBBLICI

Art. 95 - Norme di rinvio
Art. 96 - Vendita del pane
Art. 97 - Esercizi pubblici
Art. 98 - Uso di contrassegni del Comune

CAPO VIII° - COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Art. 99 - Commercio su aree pubbliche

CAPO IX° - DISPOSIZIONI PER I MESTIERI GIROVAGHI

Art. 100 - Esercizio dei mestieri artigiani itineranti

CAPO X - SANZIONI

Art. 101 - Accertamento delle violazioni e sanzioni
Art. 102 - Sequestro e custodia di mezzi e materiali mediante i quali sono state commesse violazioni.
Art. 103 - Obbligo di ripristino ed esecuzione d'ufficio

CAPO XI° - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 104 - Entrata in vigore del regolamento

CAPO I° DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Disciplina della polizia urbana

1. La polizia urbana è disciplinata dal presente regolamento e dalle altre norme speciali ad essa attinenti secondo il D. lgs. 267/2000 e successive modifiche.
2. Essa attende alla tutela dell'integrità del pubblico demanio comunale ed a quella di un decoroso svolgimento della vita cittadina, garantendo la libertà dei singoli dal libero arbitrio di altri, contribuendo alla sicurezza dei cittadini e sovrintendendo al buon andamento della comunità, disciplinando l'attività ed il comportamento dei cittadini.
3. Le norme del regolamento di polizia urbana per gli spazi e luoghi pubblici sono estese agli spazi e luoghi privati soggetti a servitù di pubblico uso ed aperti al pubblico, compresi i portici, i canali ed i fossi fiancheggianti le strade.

Art. 2 - Vigilanza per l'applicazione delle norme di polizia urbana.

1. Al servizio di polizia urbana sovrintende il Sindaco ed i controlli in materia sono svolti dagli appartenenti al Corpo di Polizia Locale, nonché dagli altri ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria di cui all'art. 57 C.P.P., nell'ambito delle rispettive mansioni.
2. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale, nell'esercizio delle loro funzioni, potranno accedere negli atri, nelle scale, negli stabili, nelle botteghe, nei negozi, negli spacci, nei laboratori, nelle officine, negli stabilimenti e locali annessi, nei locali pubblici in genere e dovunque si volga attività sottoposta alla vigilanza comunale, con obbligo di inoltrare notizia all'autorità giudiziaria competente per i fatti costituenti reato ovvero di accettare ogni violazione amministrativa.

Art. 3 - Autorizzazioni – licenze – concessioni – D.I.A. – disposizioni generali

1. Le autorizzazioni, concessioni, nulla osta, permessi, licenze e D.I.A. rilasciate in base al presente regolamento s'intendono accordate:
 - a) personalmente al titolare, salva espressa autorizzazione a farsi rappresentare;
 - b) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
 - c) con l'obbligo per il concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere ed occupazioni permesse e di tenere sollevato il Comune concedente da qualsiasi azione intentata da terzi per il fatto della concessione data;
 - d) con facoltà per l'Amministrazione d'imporre in ogni tempo, nuove condizioni e di sospendere o revocare quelle già concesse, per motivi di pubblico interesse, senza obbligo di corrispondere alcuna indennità o compenso;
 - e) sotto l'osservanza di tutte le condizioni alle quali la concessione sia stata subordinata, a pena di decadenza, ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative in cui il concessionario fosse incorso.
2. Dell'avvenuto rilascio dovrà essere data comunicazione, a cura degli uffici competenti, mediante trasmissione di copia del provvedimento e del suo eventuale rinnovo al Comando Polizia Locale al fine di agevolarne l'attività di controllo.

Art. 4 - Pubblicità delle licenze, concessioni, permessi, nulla osta, D.I.A. etc.

1. Tutte le licenze, autorizzazioni, concessioni, nulla osta, D.I.A., devono essere tenute a disposizione nei luoghi in esse indicati e per il tempo della loro durata.
2. Esse dovranno essere presentate ai Funzionari, Ufficiali ed Agenti del Corpo di Polizia Locale e di altre Forze di Polizia che ne facciano richiesta e, in caso di smarrimento o distruzione, i concessionari dovranno richiederne la rinnovazione presentando all'ufficio comunale competente una certificazione dell'Autorità di Polizia dalla quale risulti la distruzione o lo smarrimento.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 500,00.

CAPO II° DEL SUOLO PUBBLICO

Art. 5 - Occupazioni di spazi ed aree pubbliche

1. Salvo quanto previsto dalle disposizioni sulla circolazione stradale, l'occupazione del suolo pubblico è disciplinata dall'apposito regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa.
2. Qualunque occupazione d'area pubblica non può effettuarsi senza il permesso dell'Autorità Comunale.
3. Chiunque viola la disposizione del presente articolo è punito con una sanzione amministrativa al pagamento di una somma da € 75,00 a € 500,00.

Art. 6 - Modalità per il carico e lo scarico delle merci

1. Le autorizzazioni di scarico e carico di merci si intendono subordinate alla necessità che tali operazioni siano effettuate sul suolo pubblico. In tali casi di necessità e ove tali operazioni richiedano si protraggono per oltre trenta minuti di ingombro del suolo pubblico occorre ottenere uno speciale permesso dell'Autorità Comunale, la quale può subordinare la concessione alla osservanza di speciali tempi e modalità ed anche ricusarla per i motivi di tutela della circolazione e di conservazione della pavimentazione stradale.
2. Le operazioni di cui trattasi, se regolarmente autorizzate, devono essere compiute nei tempi stabiliti, senza interruzioni ed evitando ogni danno od imbrattamento al suolo pubblico.
3. In ogni caso, effettuate le operazioni di carico e scarico, il suolo deve essere ripulito da chi ha effettuato le operazioni predette.
4. In caso di inosservanza, l'Autorità Comunale potrà provvedere direttamente, salvo rivalsa di spesa verso gli inadempienti e senza pregiudizio delle responsabilità di questi ultimi per eventuali danni a terzi.
5. Fatta salva l'applicazione di altre disposizioni normative, chiunque viola le prescrizioni del presente articolo, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 500,00.

Art. 7 - Revoca delle concessioni

1. In qualsiasi momento l'Amministrazione Comunale può, per iscritto, sospendere o revocare la concessione di occupazione di area o suolo pubblico, sia per inosservanza delle disposizioni del

presente regolamento, o delle condizioni contenute nell'atto di concessione, sia per ragioni di viabilità o per altri specifici motivi d'interesse pubblico.

2. Nei casi urgenti ed indilazionabili, i provvedimenti di cui al comma precedente possono essere ordinati anche verbalmente dai Funzionari, Ufficiali ed Agenti del Corpo di Polizia Locale e di altre Forze di Polizia.

3. Nel caso di revoca, l'Amministrazione Comunale ha l'obbligo del solo rimborso, all'intestatario della concessione, della quota di tassa corrispondente al periodo di tempo occorrente fra revoca e scadenza reale.

Art. 8 - Estetica e decoro cittadino

1. Nelle concessioni per l'esposizione d'infissi, insegne, vetrine, quadri, tende solari, merci, banchi, tavoli, etc. oltre alle disposizioni contenute nel Codice della Strada, l'Autorità Comunale terrà conto anche delle esigenze artistiche ed estetiche delle varie località e potrà prescrivere inoltre, determinati tipi di attrezzature e vincolare il titolare della concessione alla manutenzione ed al decoro dell'insieme.

2. Tutti gli oggetti e manufatti, che servono al posteggio, sono soggetti alla vigilanza degli uffici competenti, al fine di evitare o limitare l'uso, o far modificare la forma o l'aspetto dei medesimi.

3. Il Sindaco può, con propria ordinanza, imporre ai cittadini la realizzazione di finiture edilizie o pulizie di edifici al fine di garantire il decoro cittadino.

Art. 9 - Collocamento di tavoli, sedie e piante ornamentali su area pubblica

1. L'autorizzazione ad occupare marciapiedi, banchine, giardini pubblici ed aree soggette a pubblico passaggio con tavoli, sedie od altro connesso all'attività, può essere concessa davanti ai pubblici esercizi soltanto a favore dei gestori dei negozi stessi e durante le ore in cui questi sono aperti.

2. Nella concessione sarà precisato il periodo della occupazione stessa.

3. Le piante ornamentali possono essere autorizzate a tempo indeterminato.

4. I marciapiedi e le banchine possono essere occupate nella misura e con le modalità consentite dal Codice della Strada.

5. L'amministrazione comunale può negare la concessione, anche qualora le misure minime fossero rispettate, quando vi si oppongano ragioni di viabilità e di sicurezza del traffico o di altri motivi di pubblico interesse.

6. I tavoli e le sedie da esporre davanti ai pubblici esercizi devono essere solidi, decorosi, uniformi, a colori intonati e sempre puliti.

7. La violazione delle disposizioni del presente articolo è punita ai sensi dell'art. 6 comma 4°.

Art. 10 - Occupazioni diverse del suolo pubblico e sue limitazioni.

1. I permessi per carico e scarico, per l'uso di scale aeree, scale a mano, ponti mobili e ponti a cavalletto, sono concessi dall'Autorità Comunale previo nulla osta ed eventuali prescrizioni da parte del Comando di Polizia Locale.

2. Tale concessione non è data per le strade, e durante le ore, in cui vi siano limitazioni di viabilità, salvo per operazioni rivestenti carattere di assoluta urgenza, debitamente constatata dall'Autorità Comunale.

3. La violazione delle disposizioni del presente articolo è punita ai sensi dell'art. 6 comma 4°.

Art. 11 - Installazioni di tende solari

1. Salvo quanto previsto dal regolamento edilizio comunale, per le tende solari dei piani terreni, su strade con marciapiedi, la relativa autorizzazione potrà essere accordata a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria ed avere un'altezza dal piano non inferiore a m 2,50.
2. Per quelle dei piani superiori, come pure per altri simili infissi, per le tende perpendicolari e parallele alla fronte degli stabili e per le tende dei piani terreni da collocarsi dove non esiste il marciapiede, le diverse misure di altezza e di sporgenza saranno determinate, caso per caso, dal competente ufficio comunale.
3. Per le tende verticali da collocarsi nel vano dei portoni, delle arcate e nei portici, sarà caso per caso stabilito, dal competente ufficio comunale, se ed a quali condizioni possa essere accordato il relativo permesso.
4. Tutte le tende dovranno essere mobili e collocate in modo da non nascondere la pubblica illuminazione, i cartelli indicatori delle vie, i quadri delle affissioni pubbliche od ogni altra cosa destinata alla pubblica visibilità, specialmente se d'interesse artistico.
5. Le diverse misure dettate nel presente articolo potranno essere ridotte anche al di sotto del limite minimo stabilito, quando ciò sia reso necessario dal pubblico interesse.
6. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 50,00 a 500,00. Dalla violazione consegue l'obbligo della riduzione dell'installazione alla condizione di legittimità, pena la revoca della concessione, autorizzazione etc.

Art. 12 Installazione antenne paraboliche

1. L'installazione degli apparati di ricezione singoli o collettivi delle trasmissioni radiotelevisive satellitari deve ispirarsi ai principi della salvaguardia del decoro e dell'aspetto estetico della città ed al rispetto dell'impatto visivo ed ambientale e segue le procedure richieste ai fini dell'autorizzazione.
2. Sono vietate le installazioni di antenne paraboliche all'esterno di balconi, terrazzi non di copertura, comignoli, giardini, tetti e cortili, quando le antenne siano visibili dal piano della strada delle pubbliche vie.
3. Le antenne debbono essere collocate sulla copertura degli edifici, sul versante opposto alla pubblica via. Qualora tale soluzione non fosse tecnicamente praticabile l'antenna parabolica va posizionata ad una distanza dal filo di gronda tale da non renderla visibile dal piano stradale e comunque evitando che la stessa sporga oltre il punto più alto del tetto. La colorazione delle antenne deve armonizzarsi con quella del manto di copertura.
4. Qualora non sia possibile soddisfare i requisiti del comma 3, l'installazione delle antenne paraboliche deve essere concordata con gli uffici comunali.
5. E' vietata, salvo specifica deroga disposta per ente ed organizzazioni pubblica o di rilevanza pubblica, l'installazione di antenne paraboliche di grandi dimensioni collocate in contrapposizione visiva ad edifici o zone di rilevante valore storico – artistico, nonché in contrasto con l'armonia ambientale e paesaggistica, con particolare riguardo alle zone panoramiche.
6. Restano, salve le norme vigenti sulla compatibilità elettromagnetica, nonché quelle che disciplinano la tutela dei beni di valore artistico ed i procedimenti edilizi.
7. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 500,00.

Art. 13 - Insegne, vetrine e pubblicità luminosa

1. Oltre a quanto stabilito dal Regolamento Edilizio e dal Codice della Strada nonché dal Regolamento della Pubblicità, sono vietate le esposizioni di insegne, cartelli, altri mezzi pubblicitari, sorgenti luminose o infissi in genere, visibili dai veicoli transitanti sulla strada, che per forma, disegno, colorazione ed ubicazione possano, a giudizio dell'Amministrazione Comunale, ingenerare confusione con i segnali stradali o produrre abbagliamento.
2. È vietato esporre vetrine, anche di sporgenza minima, ove il marciapiede o banchina sia inferiore a m 1,50. La parte inferiore delle mostre, delle vetrine e simili, apposte esternamente ai fabbricati appoggiate sul piano stradale, dovrà essere completamente indipendente da questo e le sporgenza relativa, dovranno essere autorizzate di volta in volta, in relazione alla conformazione strutturale dei luoghi.
3. In caso di riparazioni o di modificazioni del piano stradale, che richiedessero la temporanea rimozione di mostre, vetrine o altro oggetto occupante il suolo pubblico in forza di concessione comunale, i concessionari sono obbligati ad eseguire tale rimozione e ricollocazione in pristino, con le eventuali modifiche rese necessarie dalle nuove condizioni del piano stradale, sollevando l'Amministrazione Comunale da ogni spesa e responsabilità.
4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo, salva l'applicazione delle norme citate al 1° comma, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 500,00.
5. Dalla violazione consegue l'obbligo immediato della rimozione dei manufatti irregolarmente o abusivamente installati, senza pregiudizio di danni eventualmente arrecati.

Art. 14 - Festoni e luminarie

1. Nei luoghi pubblici è vietato collocare addobbi, luminarie o simili, senza avere ottenuto conforme permesso dall'Autorità Comunale.
2. I trasgressori sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 500,00. Dalla violazione consegue l'obbligo dell'immediata rimozione delle installazioni abusive, senza pregiudizio di eventuali danni arrecati. Alla rimozione può provvedere anche l'Autorità Comunale, salva rivalsa di spesa verso i responsabili.

Art. 15 - Esposizione di merci e derrate all'esterno dei negozi

1. L'esposizione di merci o derrate all'esterno degli esercizi commerciali è consentita nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento d'Igiene previo autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.
2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo, salve le penalità previste dal Regolamento d'Igiene, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 75,00 ad € 500,00.
3. Dalla violazione consegue l'obbligo immediato della rimozione delle occupazioni abusive o non conformi, senza pregiudizio di eventuali danni arrecati, nonché della revoca della concessione, autorizzazione, permesso etc.

Art. 16 - Proiezioni, audizioni e spettacoli sulle aree pubbliche

1. Ferme le prescrizioni delle vigenti norme di Polizia Amministrativa e di P.S. circa il rilascio delle autorizzazioni per spettacoli, proiezioni o trattenimenti all'aperto sul suolo pubblico, non potranno erigersi palchi o tribune per feste, spettacoli, giuochi o rappresentazioni se non dietro specifico particolare permesso dell'autorità Comunale, previo parere del Comando di Polizia Locale.

2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo, salva l'applicazione della legge penale e/o delle disposizioni previste da altre leggi o regolamenti, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 500,00.

3. Dalla violazione consegue l'obbligo della rimozione immediata delle installazioni abusive, senza pregiudizio di eventuali danni provocati. Alla rimozione può provvedere anche l'autorità Comunale, salva rivalsa di spesa nei confronti dei responsabili.

Art. 17 - Installazione di chioschi ed edicole

1. La concessione per erigere sul luogo pubblico edicole e chioschi, ovvero per installare posti di rivendita di qualsiasi merce, non può essere accordata quando ne derivi ostacolo alla circolazione dei veicoli e dei pedoni o diminuzioni della visibilità agli incroci e curve e dovrà al riguardo, essere sempre sentito il parere del Comando di Polizia Locale.

2. In ogni caso l'installazione potrà essere consentita solo nei limiti ed alle condizioni in materia previste dal Codice della Strada e relativo regolamento di esecuzione, nonché nel rispetto delle norme che disciplinano il Commercio su Aree Pubbliche.

Art. 18 - Attività vietate sulle aree pubbliche

1. Sul suolo pubblico adibito a transito, sia di veicoli che di pedoni, nei giardini pubblici, esclusi i parchi ed i giardini recintati ed attrezzati per giochi ed esercitazioni sportive e sulle aiuole, è vietato giocare con oggetti o con animali e compiere qualsiasi esercitazione sportiva che possa recare intralcio o danno alla circolazione, ovvero pregiudizio all'incolumità di persone o cose. È parimenti vietato l'uso di pattini e di trampoli, scivolare con o senza pattini su terreno coperto di ghiaccio o neve.

2. È vietato l'assembramento di persone e di veicoli quando arrechino disturbo alla quiete pubblica ed intralcio alla normale circolazione veicolare e pedonale. È inoltre vietata la circolazione e la sosta dei veicoli a motore lungo i viali pedonali, sulle aiuole, nei parchi, nei giardini e comunque in tutti i luoghi che, per loro natura, siano interdetti alla circolazione dei veicoli a motore.

3. È consentita la circolazione di veicoli non a motore, a condizione che questa avvenga, a velocità moderata, lungo gli itinerari previsti o comunque tracciati e che, in nessun caso essa avvenga sul verde pubblico.

4. Fatte salve le norme del Codice della Strada, in quanto applicabili, chiunque viola le disposizioni del presente articolo, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 500,00.

Art. 19 - Chiusura di strade pubbliche

1. È vietato chiudere al traffico strade e piazze pubbliche senza il permesso dell'autorità. Qualora per qualsiasi motivo, quali lavori stradali, manifestazioni, spettacoli etc., si renda necessaria la chiusura di una o più strade pubbliche, la chiusura medesima potrà avvenire solo a seguito di domanda della persona interessata ed in presenza di conforme ordinanza del Comando di Polizia Locale.

2. Nell'ordinanza saranno stabilire le condizioni e le modalità per l'esecuzione di quanto richiesto.

3. Qualora sussistano motivi di assoluta urgenza, la chiusura potrà essere effettuata avvisando preventivamente il Comando di Polizia Locale il quale, valutata la necessità ed urgenza dichiarata, potrà disporre o meno la chiusura. Se la chiusura è disposta, il Comando di Polizia Locale farà senza ritardo, seguire l'atto amministrativo conseguente.

4. Fuori dai casi previsti per le occupazioni di suolo e salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 75,00 ad € 500,00.

Art. 20 - Introdursi o intrattenersi in giardini pubblici oltre l'orario

È proibito trattenersi od introdursi nei giardini pubblici ed in ogni altro luogo comunale non permanentemente aperto al pubblico, dopo l'orario di chiusura. I trasgressori sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 500,00.

Art. 21 – scarico di rottami e detriti

1. E' vietato scaricare rottami e detriti di qualsiasi specie se non nei luoghi designati dall'Amministrazione Comunale.
2. Qualsiasi trasporto attraverso le vie della città di materiali provenienti da demolizioni o da scavi di qualsiasi genere dovrà essere eseguito con veicoli atti ad evitare spandimento o polverio.
3. I depositi di materiale putrescibile devono distare almeno mt. 500 da centri abitati.
4. Fatta salva l'applicazione di altre disposizioni normative, chiunque viola le prescrizioni del presente articolo, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 500,00.

CAPO III° PULIZIA DEI CENTRI ABITATI

Art. 22 - Disposizioni di carattere generale

1. Ferme restando le norme previste da altri regolamenti statali, da leggi o regolamenti regionali, nonché le sanzioni in materia di rifiuti di cui al d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., tutti i luoghi pubblici, aperti al pubblico, soggetti a servitù di pubblico passaggio od anche semplicemente in vista al pubblico, devono essere tenuti costantemente puliti e sgombri da qualsiasi materiale che risulti pregiudizievole per il decoro.
2. Nei luoghi di cui sopra è proibito deporre, lasciar cadere o dar causa che vi cadano, acqua, spazzatura, animali morti, avanzi alimentari e qualsiasi altra materia che possa, anche potenzialmente, ingombrare o sporcare il suolo pubblico.
3. È vietato altresì scaricare sul suolo pubblico o soggetto a servitù di pubblico passaggio, rifiuti di qualsiasi natura. Lo scarico potrà avvenire nei luoghi e/o con le modalità indicate dall'autorità comunale.
4. Chiunque viola le disposizioni del 1° e 2° comma è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 500,00. È fatto obbligo ai trasgressori di provvedere all'immediata rimozione dei rifiuti scaricati ed all'eventuale pulizia dell'area. Resta salva, in ogni caso, la facoltà dell'autorità comunale di provvedere direttamente, esercitando rivalsa di spesa nei confronti dei responsabili.
5. Chiunque viola le disposizioni del 3° comma, salvo che il fatto non costituisca reato è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 75,00 ad € 400,00. Dalla violazione consegue l'obbligo di provvedere alla rimozione immediata dei rifiuti scaricati, nonché all'eventuale pulizia e/o bonifica dell'area interessata. Resta salva la facoltà dell'autorità comunale di provvedere direttamente, esercitando rivalsa di spesa nei confronti dei responsabili.

Art. 23 - Occupazione di aree pubbliche - Obblighi dei concessionari

1. È proibito agli esercenti di caffè, bar, locali di trattenimento e simili, ed a quant'altri occupano suolo pubblico mediante tavoli e sedie od in qualunque modo, di gettare anche momentaneamente, lasciar cadere o dar causa che cada sul suolo pubblico, alcun residuo o che possa comunque sporcare, imbrattare o insudiciare il suolo stesso.
2. In ogni caso, la relativa pulizia del suolo pubblico è a carico del concessionario e deve essere effettuata immediatamente.
3. I tavolini e le sedie da esporre davanti agli esercizi devono essere solidi, decorosi ed uniformi.
4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 500,00.

Art. 24 - Disposizioni per i commercianti su aree pubbliche

1. Salvo quanto disposto dal regolamento per la disciplina del commercio su aree pubbliche, è proibito ai commercianti su aree pubbliche di qualsiasi mercanzia, ai raccoglitori di rottami, carta, cose usate, agli esercenti i mestieri ambulanti di gettare anche momentaneamente o lasciar cadere sul suolo pubblico alcun residuo o rifiuto di quanto fa oggetto del loro commercio o industria.
2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 500,00. È fatto obbligo al trasgressore di provvedere all'immediata pulizia del suolo pubblico.

Art. 25 - Pulizia dei portici, dei cortili e delle scale

1. I portici, i cortili, le scale, le tettoie ed ogni altro simile accessorio o pertinenza degli edifici, devono a cura del proprietario e degli inquilini, essere mantenuti in stato di nettezza.
2. Salve le occupazioni temporanee e straordinarie per restauri, traslochi e simili, dette pertinenze devono essere mantenute sgombre da ogni materiale che ne impedisca l'uso normale o nuoccia al decoro dell'edificio.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 500,00.

Art. 26 - Divieto di lavatura, riparazione veicoli e di attività artigianale in genere su aree pubbliche

1. È proibita nei luoghi pubblici o aperti al pubblico la lavatura di veicoli o di cose personali in genere fatta salva la normativa speciale, sono parimenti vietate le riparazioni di veicoli, salvo quelle di piccola entità o determinate da forza maggiore.
2. Eventuali deroghe dovranno di volta in volta essere autorizzate per iscritto dal Sindaco. È pure proibito lavorare sulle porte o sull'ingresso delle case, botteghe o magazzini. Sul suolo pubblico è altresì vietato segare o spaccare legna.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 500,00.

Art. 27 - Nettezza del suolo

1. È vietato imbrattare o lordare suolo pubblico o gettarvi bucce, pezzi di carta e rifiuti. I proprietari di cani o chi li ha in custodia momentanea sono responsabili degli imbrattamenti cagionati dagli animali sui marciapiedi ed i passaggi pedonali.
2. È fatto obbligo ai proprietari stessi o a chi li detiene in momentanea custodia, di provvedere sollecitamente alla rimozione delle deiezioni solide dal suolo pubblico.
3. Fatte salve le sanzioni previste nel regolamento dei rifiuti, chiunque viola le disposizioni del presente articolo, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 500,00.

Art. 28 - Sgombero della neve da tetti e luoghi privati

1. In caso di nevicate i proprietari degli edifici devono assicurarsi della resistenza dei tetti e non possono, senza permesso, scaricare la neve sul suolo pubblico. La neve tolta da qualsiasi luogo privato deve essere depositata nei luoghi stabiliti dall'Autorità Comunale. I balconi e davanzali devono essere sgomberati dalla neve prima o durante la spazzatura della via sottostante ed in modo da non recare molestia ai passanti
2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 500,00.

Art. 29 - Trasporto di materiale di facile dispersione

1. Salvo quanto previsto dal Codice della Strada, il trasporto di qualsiasi materiale di facile dispersione, come rena, calcina, carbone, terra e detriti, ghiaccio, calce, stramaglie, sostanze in polvere, liquidi e semiliquidi, deve essere effettuato su carri atti al trasporto, in modo che non avvengano dispersioni sul suolo pubblico.
2. Per sostanze polverose il carico dovrà essere convenientemente coperto, in modo che le stesse non abbiano a provocare polverio. Ai trasgressori, oltre alla sanzione che sarà loro inflitta, è fatto obbligo di provvedere all'immediata nettezza del suolo pubblico. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 500,00.

Art. 30 - Divieto di getto di opuscoli o foglietti

1. È vietato nelle strade, piazze e spazi pubblici o comunque aperti al pubblico, il getto di opuscoli, foglietti ed altri oggetti che possano comunque alterare la nettezza del suolo o dare disturbo al pubblico. Eventuali eccezioni dovranno essere autorizzate per iscritto dal Sindaco, fatte salve le vigenti disposizioni che regolano la pubblicità.
2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 500,00.

Art. 31 - Disposizioni riguardanti gli animali

1. E' vietato tosare, ferrare, strigliare, lavare animali sul suolo pubblico o aperto al pubblico passaggio.
2. E' vietato il foraggiamento degli animali in luoghi pubblici, aperti al pubblico o, comunque, di pubblico transito, fatta eccezione per le zone destinate a fiere per gli animali.
3. E' vietato lasciar vagare entro l'abitato qualsiasi specie di animale da cortile e da stalla, come pure tenere nei luoghi pubblici od aperti al pubblico nelle terrazze, nei poggioli e cortili, gli animali di cui sopra con o senza gabbione. Eventuali deroghe potranno essere concesse, dai competenti uffici

comunali, che ne stabiliscono i limiti e le condizioni, limitatamente alle frazioni e borghi prevalentemente rurali.

4. Il transito di gruppi di animali potrà essere effettuato sotto adeguata custodia e previa autorizzazione del competente ufficio comunale, il quale indicherà le strade da percorrere e le modalità da adottare.

5. I proprietari dei cani e le persone momentaneamente incaricate della loro custodia devono impedire che l'animale sporchi, con deiezioni o liquami organici, i portici, i marciapiedi, gli attraversamenti pedonali, gli accessi a civiche abitazioni, gli spazi dei pubblici giardini in uso ai cittadini e gli spazi prospicienti. A tal fine è fatto obbligo al proprietario dei cani o alle persone momentaneamente incaricate della loro custodia:

a) avere con sé apposite pinze, palette e sacchetti di plastica per la raccolta delle deiezioni canine depositate dagli animali;

b) di provvedere immediatamente alla completa pulizia e all'asportazione delle deiezioni qualora l'animale imbrattasse gli spazi elencati.

6. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 500,00.

Art. 32 - Animali pericolosi

1. Fatte salve le norme previste dal C.P. e da leggi speciali, gli animali giudicati pericolosi e gli altri animali pericolosi non potranno essere introdotti in città, se non mediante quelle precauzioni per le quali sia impedita la fuga ed ogni pericolo di danno alle persone.

2. È vietata per le vie cittadine la circolazione, per esposizione o mostra, di animali pericolosi o non rinchiusi nelle apposite gabbie.

3. È pure vietato sul suolo pubblico o aperto al pubblico ogni e qualsiasi pratica per domare animali di qualsiasi genere. Gli animali feroci, come tigri, leoni, etc. dovranno essere trasportati in solide gabbie, chiuse da ogni lato, in modo da evitare che possano offendere i passanti anche soltanto con le zampe e gli artigli. Tali precauzioni sono necessarie anche se si tratta di animali addomesticati.

4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 50,00 a 500,00.

Art. 33 - Maltrattamento di animali

1. Salvo quanto specialmente previsto dal Codice Penale, dal T.U.L.P.S., dalle ordinanze sindacali in materia nonché da altra specifica normativa, su tutto il territorio comunale è vietato:

- abbandonare animali di qualsiasi specie;
- mettere in atto catture di animali randagi e/o vaganti, ad eccezione di quelle effettuate dalla A.S.L. per fini zooprofilattici;
- detenere animali in spazi angusti e privi dell'acqua e del cibo necessario, ad eccezione degli animali d'allevamento, ferme restando le vigenti disposizioni di legge sulla protezione degli stessi;
- detenere cani a catena corta e/o sprovvisti di un riparo rialzato dal suolo e coperto su almeno tre lati, ove gli animali possano proteggersi dalle intemperie. La catena non deve avere una misura inferiore a metri quattro ed il terminale della stessa deve essere fissato ad un cavo aereo onde permettere all'animale di muoversi senza restare impigliato. Gli animali che per loro uso debbano essere tenuti alla catena, devono sempre poter raggiungere il riparo ed il contenitore dell'acqua;

- svolgere su tutto il territorio comunale, spettacoli od altri intrattenimenti pubblici che comportino maltrattamenti ad animali e/o siano contrari alla loro dignità ed al rispetto che è loro dovuto.
2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 500,00, fatte salve eventuali sanzioni penali qualora il fatto costituisca reato.

Art. 34 - Collari, guinzagli e museruole per cani

1. Fatte salve le norme previste da C.P. e leggi speciali i cani di qualunque razza o taglia non potranno circolare ed essere introdotti in luoghi pubblici ed aperti al pubblico senza essere muniti di guinzaglio e/o museruola e da un numero di riconoscimento impresso in conformità a quanto disposto dalla L.R. n. 3497 e ss.mm.ii. Essi dovranno essere denunziati, ai competenti uffici previsti dalla vigente normativa, dai relativi proprietari o detentori ai fini della vigilanza sanitaria. Sono fatte salve tutte le particolari disposizioni emanate dal competente Ministero.
2. Nei luoghi privati, cui si acceda liberamente, potranno anche essere privi di museruola purché siano tenuti legati in modo da non recare danno alle persone; potranno poi venire sciolti nelle ore notturne, sempre che l'accesso a detti luoghi sia precluso.
3. Sono esenti dall'obbligo di portare la museruola:
- i cani da caccia in aperta campagna accompagnati dal cacciatore;
 - i cani da pastore quando accompagnano il gregge;
 - i cani guida per ciechi;
4. I cani trovati a vagare in luogo pubblico o aperto al pubblico, vengono accalappiati da un incaricato ed immessi nel canile municipale, fatta salva la contestazione della trasgressione a carico del proprietario o detentore.
5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 500,00.

CAPO IV DECORO DEI CENTRI ABITATI

Art. 35 - Manutenzione degli edifici

1. I proprietari dei caseggiati dovranno mantenere in buono stato di conservazione le porte delle case, dei negozi, i serramenti, l'androne e le scale, le inferriate, le recinzioni ed ogni altra cosa sottoposta alla pubblica vista.
2. Essi hanno altresì l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco ed alla rinnovazione della tinta dei rispettivi fabbricati, ogni volta che ne venga riconosciuta la necessità dell'Autorità comunale, sotto l'osservanza delle norme del vigente Regolamento edilizio.
3. I proprietari sono inoltre responsabili della conservazione e pulizia delle targhe e dei numeri civici, ed hanno l'obbligo di provvedere all'estirpazione dell'erba lungo tutta la fronte delle proprie case, lungo i relativi muri di cinta, fino alla linea esterna del marciapiede o per lo spazio di almeno un metro dal filo del muro, dove non esistono i marciapiedi stessi.
4. Essi hanno altresì l'obbligo di provvedere alla rimozione di manifesti affissi contro le disposizioni di legge ed alla cancellazione e pulizia di scritte e disegni, macchie ed insudiciamenti, abusivamente

apposti su porte e muri esterni dei fabbricati, fatta salva l'azione pubblica o privata contro i responsabili, qualora individuati.

5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 500,00. Dalla violazione consegue l'obbligo immediato di provvedere alla prescrizione omessa. Resta salva la facoltà dell'Autorità comunale di provvedere direttamente, limitatamente alla fattispecie di cui ai commi 3° e 4°, esercitando rivalsa di spesa nei confronti dei responsabili/proprietari.

Art. 36 - Collocamento di cartelli ed iscrizioni

1. Fatte salve le norme del Regolamento Edilizio del C.d.S. e quelle del precedente art. 13 nessuna insegna, iscrizione, cartello o disegno potrà essere opposto su muri o luoghi prospicienti le pubbliche vie, senza autorizzazione del Dirigente preposto.

2. Sono specialmente vietati i cartelli a forma di scudo da applicare sugli angoli dei fabbricati quando possano comunque recare pericolo o danno a persone o cose.

3. L'autorizzazione di cui al primo comma potrà essere negata a tutela della bellezza panoramica, della storicità dei luoghi o per altro interesse pubblico non irrinunciabile e dovrà essere sempre negata per le facciate degli edifici dichiarati di importanza monumentale, anche se di semplice interesse locale.

4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 75,00 ad € 500,00. Dalla violazione consegue l'obbligo immediato di provvedere alla rimozione delle installazioni abusive. Resta salva la facoltà dell'autorità comunale di provvedere direttamente, esercitando rivalsa di spesa nei confronti dei responsabili.

Art. 37 - Ornamento dei fabbricati

1. Gli oggetti di ornamento come vasi da fiore e piante, gabbie per uccelli, sostegni per ombrelloni e tende da sole, ecc., posti sulle finestre e sui balconi, devono essere assicurati in modo da evitare cadute che possano causare pericolo o danno a persone o cose.

2. Durante l'innaffiamento di fiori e piante e la manutenzione di esse, è fatto obbligo di evitare, cadute di acqua od altro sul suolo pubblico, sulla proprietà altrui o sui muri; dovranno pertanto a cura degli interessati essere adottate le necessarie precauzioni.

3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 500,00.

Art. 38 - Affissioni, manifesti e scritte

1. Salvo quanto espressamente disposto dalle leggi vigenti, è vietato effettuare affissioni fuori dai luoghi a ciò destinati dall'Autorità Comunale, così come sono vietate le scritte sui muri e sul pubblico selciato.

2. È vietato altresì stracciare, sporcare, coprire, alterare i manifesti e gli avvisi pubblici prima che sia scaduto il termine fissato per la loro pubblicità e danneggiare i quadri adibiti all'affissione.

3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 75,00 ad € 500,00.

Art. 39 - Collocamento di monumenti, targhe e lapidi

1. Prima di collocare monumenti, targhe o lapidi commemorative lungo le vie o sulle piazze pubbliche, è necessario ottenere l'approvazione, fatta salva l'osservanza delle disposizioni di legge e del Regolamento Edilizio al riguardo.
2. A questo scopo dovranno sempre venire presentati in tempo utile i disegni, i modelli e le fotografie delle opere, i testi delle epigrafi e quant'altro potrebbe essere richiesto.
3. Salvo quanto previsto dal Regolamento Edilizio e/o dalle norme urbanistico-edilizie vigenti, chiunque viola le disposizioni del presente articolo, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 500,00. Dalla violazione consegue l'obbligo dell'immediata rimozione dei manufatti abusivamente installati. Resta salva la facoltà dell'Autorità Comunale di provvedere direttamente esercitando rivalsa di spesa nei confronti dei responsabili.

Art. 40 - Spolveramento di panni e tappeti

1. È vietato scuotere, spolverare e battere sul suolo pubblico, dai balconi e dalle finestre prospicienti le vie e le piazze pubbliche, tappeti, stuoie, stracci, panni, materassi, biancheria od altro. Sarà tollerato soltanto che tali operazioni si compiano con le dovute cautele, per quelle abitazioni che non hanno aperture verso cortili interni, purchè esse avvengano tra le ore 7 e le ore 9 ed in modo da non recare molestia al vicinato ed ai passanti.
2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 500,00.

Art. 41 - Lavatura ed esposizione di biancheria

1. La lavatura della biancheria, dei panni e simili, non è permessa fuori dai locali e recinti privati. È vietato sciorinare, distendere ed appendere biancheria o panni fuori dalle finestre, sui terrazzi o poggioli prospicienti vie pubbliche e luoghi aperti al pubblico, qualora gli oggetti sciorinati, distesi od appesi, siano visibili dal suolo pubblico.
2. All'interno degli stabili tali operazioni sono possibili a condizione che non venga arrecato danno alle persone che ivi transitano.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 500,00.

Art. 42 - Depositi in proprietà private

1. Salvo quanto previsto dal precedente art. 25 e dalle norme vigenti, nelle proprietà private, esposte alla pubblica vista, è vietato il collocamento o il deposito di qualsiasi cosa, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità Comunale, nuoccia al decoro della città.
2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 75,00 ad € 500,00.

Art. 43 - Baracche ed orti

1. Salve le norme che disciplinano l'attività di coltivatore diretto, è consentita, quando non sia di pregiudizio al decoro cittadino e/o non si verifichino inconvenienti igienici come addensamenti d'insetti ed esalazioni maleodoranti o comunque molestie per il vicinato, causati da uso di letame, concimanti ed altro, la coltivazione di terreni ad ortaglia.

2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 500,00. Dalla violazione consegue l'obbligo immediato di provvedere alla rimozione delle installazioni abusive. Resta salva la facoltà dell'Autorità Comunale di provvedere direttamente, esercitando rivalsa di spesa nei confronti dei responsabili.

Art. 44 - Fumi ed esalazioni

1. Salvo quanto previsto dal Regolamento d'Igiene e Sanità e dal C.P., è vietato provocare fumi od esalazioni che arrechino danno o molestia. Coloro che, per motivo della loro attività, debbano compiere operazioni che necessariamente determinano fumo, odori nauseanti o molesti, debbono essere preventivamente autorizzati dal Sindaco, sentito il competente ufficio dell'A.S.L.

2. È comunque vietato:

a) eseguire le operazioni suddette in luogo pubblico:

b) compierle senza osservare le necessarie cautele, imposte dalla legge, dalla buona tecnica o dall'Autorità Comunale.

3. È vietato altresì bruciare sterpi, o rifiuti di giardinaggio o altro materiale all'interno delle proprietà private, qualora ne possa derivare molestia o danno al vicinato.

4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 500,00.

Art. 45 - Manutenzione ed uso delle acque di rifiuto

1. I proprietari delle case, gli affittuari e chiunque sia nel godimento di una abitazione, deve provvedere alla pulizia ed al perfetto funzionamento dei tubi di scarico dei servizi igienici, dei lavandini ecc. in modo da evitare qualsiasi dispersione nell'abitazione stessa ed a quelle sottostanti o sul suolo pubblico.

2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 500,00.

Art. 46 - Scarichi nei fossi e nei canali

1. Salve le immissioni previste dagli appositi regolamenti e debitamente autorizzate, è vietato versare od immettere, anche occasionalmente, liquidi, liquami, materie di qualsiasi specie, comprese le acque piovane provenienti da tetti e grondaie, nei fossi e corsi d'acqua.

2. Fatte salve le penalità previste dalle leggi speciali, chiunque viola le disposizioni del presente articolo, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 75,00 ad € 500,00.

3. Dalla violazione consegue l'obbligo immediato del ripristino e/o della bonifica dei luoghi. Resta salva la facoltà dell'Autorità Comunale di provvedere direttamente, esercitando rivalsa di spesa nei confronti dei responsabili.

Art. 47 - Trasporto di letame e materiali di spurgo

1. Le operazioni di espurgo e di trasporto delle materie liquide e solide, provenienti da latrine, fogne e pozzi neri, che si effettuano a sistema inodoro, possono essere eseguiti a qualsiasi ora. Chi intende eseguire trasporto di letame, a meno che non venga assicurata con appositi mezzi la copertura del materiale trasportato, in modo da evitare qualsiasi esalazione, deve rispettare il seguente orario: dalle ore 22:00 alle ore 6:00.

2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 500,00.

Art. 48 - Atti contrari alla nettezza del pubblico suolo, al decoro ed alla moralità

1. E' vietato sdraiarsi sulla carreggiata stradale o delle piazze, sotto i portici, sulle soglie di edifici pubblici, delle chiese e delle abitazioni private.
2. E' del pari vietato, in qualsiasi circostanza salire o arrampicarsi sulle inferriate delle finestre, sui monumenti, sulle fontane, sulle colonne, sui pali della pubblica illuminazione, sulle cancellate, sui muri di cinta e simili, camminare sulle spallette dei corsi d'acqua e dei ponti.
3. Sotto i portici, i loggiati, gli androni e le scale degli edifici aperti al pubblico è vietato dormire e compiere atti contrari alla nettezza dei luoghi, al decoro ed alla moralità.
4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 75,00 ad € 500,00.

Art. 49 - Bestie macellate

1. Salvo quanto è prescritto dalle leggi sanitarie e dal Regolamento d'Igiene, è vietato esporre fuori dagli esercizi bestie macellate, interiora od altre parti di animali, che possano offendere il pubblico decoro od imbrattare i passanti ed il suolo.
2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 500,00.

Art. 50 - Guasti ad edifici e ad impianti di pubblico interesse

1. È vietato guastare o manomettere, in qualsiasi modo, gli edifici ed i manufatti, sia pubblici che privati.
2. È vietato recare guasti in qualunque modo alle targhe viarie, frecce direzionali ed alle strutture relative alla segnaletica stradale come spartitraffico, cartelli, semafori, nonché alle lanterne, lampade, pali e condutture della luce ed a qualsiasi altro oggetto servente alla pubblica illuminazione, nonché legare o affiggere cartelli o manifesti.
3. È inoltre vietato danneggiare le condutture dell'acqua potabile od incaglierne il funzionamento, le condutture del gas ed in genere tutti gli impianti di interesse pubblico. È fatta salva l'azione penale a carico del trasgressore qualora il fatto costituisca reato.
4. Salvo quanto previsto dal Codice della Strada, chiunque viola le disposizioni del presente articolo, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 75,00 ad € 500,00.
5. Dalla violazione consegue l'obbligo del ripristino dei manufatti danneggiati. Resta salva la facoltà dell'Autorità Comunale di provvedere direttamente, esercitando rivalsa di spesa nei confronti dei responsabili.

Art. 51 - Vasche e fontane

1. È proibito gettare nelle fontane e vasche pubbliche, pietre, detriti e qualsiasi altra materia solida o liquida. È vietato valersi dell'acqua delle fontanelle pubbliche per uso che non sia strettamente potabile. È vietato altresì usare fontane e vasche per qualsiasi tipo di lavaggio.
2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 500,00.

Art. 52 - Giardini e parchi pubblici

1. Definizione:

I. per parco pubblico si intendono le aree verdi di superficie estesa a prato, anche munite di attrezzature e panchine lungo i viali, eventualmente recintate.

II. per giardini pubblici si intendono le aree attrezzate con panchine, ed eventuali giochi per bambini, nelle quali vi siano zone di verde coltivato ad aiuola;

Nei parchi pubblici è vietato:

a. introdursi, nelle parti riservate ai soli pedoni, con veicoli a motore in genere, carretti, cavalli ed altri animali, eccettuati i cani, i quali devono essere sempre tenuti al guinzaglio o con museruola, il transito dei velocipedi è consentito a condizione che esso avvenga a passo d'uomo e siano condotti a mano, che i viali non siano sovraffollati di pedoni;

b. recare qualsiasi incaglio o deviare il corso dell'acqua dei rigagnoli;

c. calpestare le aiuole, sedersi ai margini delle aiuole o sdraiarsi sulle panchine;

d. guastare o lordare i sedili, rovinare le siepi, salire sugli alberi, appendersi o appoggiarsi oggetti, scagliare contro gli stessi pietre, bastoni e simili, danneggiare o staccare rami, piante, fiori, foglie, frutti;

e. collocare sedie, baracche, panche, ceste ed altre cose fisse o mobili;

f. permettere che i cani entrino nelle aree attrezzate destinate al gioco dei bambini;

g. qualora il parco sia recintato, introdursi oltre l'orario di chiusura dello stesso.

2. Nei giardini pubblici, oltre a quanto sopra, è vietato calpestare o coricarsi sulle aree a verde.

3. Le norme suddette, in quanto applicabili, valgono anche per il caso di aiuole, piante e simili esistenti nelle vie e piazze delle città.

4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo, fatta salva l'applicazione del Codice della Strada, è punito con la sanzione amministrativa al pagamento di una somma da € 50,00 ad € 500,00.

Art. 53 - Recinzioni di terreni confinanti col suolo pubblico

1. I proprietari dei terreni confinanti col suolo pubblico, nel centro urbano, dovranno recingere solidamente la proprietà privata in modo che nessuno vi si possa liberamente o facilmente introdurre.

2. La stessa disposizione potrà essere estesa anche a qualunque altra zona del territorio comunale, quando ciò sia necessario alla sicurezza, al decoro e alla morale o sia necessario nel pubblico interesse.

3. La recinzione deve realizzarsi, fatte salve le autorizzazioni del caso, con muratura, cancellata o altre difese stabilmente infisse al suolo e di aspetto decoroso.

4. E' comunque assolutamente vietato di effettuare le recinzioni con filo di ferro spinato o con altri materiali che possano costituire pericolo per i passanti.

5. Salvo quanto disposto dal Codice della Strada e dalle vigenti norme in materia urbanistica e/o edilizia, chiunque viola le disposizioni del presente articolo, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 75,00 ad € 500,00.

Art. 54- Raccolte di materiali e offerte di beneficenza.

1. Le raccolte di materiale e offerte di beneficenza possono essere effettuate esclusivamente da Enti o Associazioni riconosciuti con decreto di Organi Statali o inserite in elenchi regionali o comunali dell'Associazionismo e volontariato o ONLUS. Qualora la raccolta sia affidata da Enti o Associazioni a privati, questi ultimi devono essere in possesso della delega, in originale, firmata in modo leggibile dal

responsabile dell'Associazione o Ente. Chi effettua la raccolta deve essere munito di tessera di riconoscimento firmata dal presidente dell'Associazione o Ente.

2. Sono soggette ad autorizzazione del Comune le raccolte di contributi effettuate anche mediante la sollecitazione di campagne di informazione;

Sono in ogni caso vietate le raccolte di cui sopra in prossimità di scuole, luoghi di cura e cimiteri nonché porta a porta.

3. Coloro i quali effettuano raccolte di beneficenza mediante cessione di oggetti, devono fare palese riferimento allo scopo esclusivamente benefico della cessione, consegnando oggetti di valore economico pressoché simbolico e in cambio di una libera contribuzione, il cui importo non sia in alcun modo prefissato. Devono comunque essere sempre rispettate le norme igienico-sanitarie vigenti.

4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 75,00 ad € 500,00.

CAPO V QUIETE PUBBLICA

Art. 55 - inquinamento acustico

Fatte salve le disposizioni di legge e di regolamento esistenti in materia di inquinamento acustico, a migliore tutela della pubblica quiete viene stabilito quanto prescritto dal presente capo.

Art. 56 - Esercizio dei mestieri, arti ed industrie

1. Non è consentita l'attivazione di industrie, arti, mestieri rumorosi nei centri abitati.

2. Chi esercita un'arte, mestiere o industria o esegua lavori con l'uso di strumenti meccanici deve comunque evitare disturbo alla pubblica e privata quiete.

3. Salva speciale autorizzazione dell'Autorità Comunale è vietato esercitare mestieri che siano causa di rumore o di disturbo dalle ore 20:00 alle ore 8:00 del mattino.

4. L'Autorità Comunale può ordinare maggiori limitazioni, se i rumori od il disturbo possono recare particolare molestia.

5. I servizi tecnici municipali, su reclamo degli interessati accertano la natura dei rumori e promuovono i necessari provvedimenti, perché le industrie e le attività rumorose eliminino i rumori stessi o riducano l'orario di lavoro.

6. Per quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda al Regolamento Locale d'Igiene nella parte che disciplina la materia.

7. Salvo quanto disposto dal Codice Penale, ovvero dalle leggi o regolamenti speciali, chiunque viola le disposizioni del presente articolo, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 75,00 ad € 500,00.

8. Dalla violazione consegue l'obbligo della riduzione dei livelli di rumore, nei limiti previsti dalla vigente normativa, nel caso di attività autorizzata e della chiusura immediata, nel caso di attività abusiva.

Art. 57 - Rumori nei locali pubblici e privati e nelle pubbliche strade e aree private

1. Nei locali pubblici, è vietato produrre o lasciare produrre rumori o suoni di qualunque specie che possano recare, comunque, disturbo ai vicini. A tale limitazione è pure soggetto l'uso degli apparecchi radio e televisivi.
2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa da € 75,00 ad € 500,00.

Art. 58 - Funzionamento di motori ad uso domestico in case di abitazione

1. Negli appartamenti di case destinate ad abitazioni civili, potranno essere fatti funzionare motori per uso domestico, come lucidatrici, aspirapolvere, ventilatori, macchine per cucire e simili. I motori suddetti non potranno però essere fatti funzionare prima delle ore 8:00 e dopo le ore 21:00.
2. Il Sindaco può ordinare ulteriori limitazioni nell'uso dei predetti motori qualora i rumori siano di disturbo o molestia.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo, salve eventuali sanzioni penali, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 500,00.

Art. 59 - Rumori in case di abitazione

1. Salve le disposizioni penali vigenti in materia, è vietato produrre nelle abitazioni private rumori o suoni di qualunque specie che possano recare disturbo ai vicini. Qualora sussista la necessità di produrre rumori, anche fuori dai limiti consentiti, per eseguire lavori non altrimenti possibili, i lavori stessi sono consentiti non prima delle ore 8:00 e non oltre le ore 20:00 e, nei giorni di Sabato e Domenica, non prima delle ore 10:00 e non oltre le ore 20:00. Casi di assoluta urgenza, debitamente dimostrabili, possono derogare ai limiti sopra esposti.
2. A tali limitazione è pure soggetto l'uso degli apparecchi radiofonici, radiotelevisivi e simili. Dalle ore 22:00 alle ore 6:00 i suddetti apparecchi potranno essere usati solo a condizione che non creino alcun disturbo al di fuori delle abitazioni in cui sono installati.
Previa diffida, l'Autorità Comunale, su denuncia degli interessati, accerta le infrazioni a carico dei responsabili.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo, salve eventuali sanzioni penali, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 500,00.

Art. 60 - Uso di segnalazioni sonore

1. Tenute presenti le disposizioni dell'art. 659 del C.P. e del Codice della Strada, sono in genere vietati gli abusi di sirene ed altri strumenti sonori.
2. In ogni caso il Sindaco, tenuto conto delle circostanze ha facoltà di disciplinare l'uso degli strumenti o macchine che emanino suoni o rumori udibili dalle pubbliche strade e che per la loro insistenza o tonalità siano tali da arrecare inconvenienti o disturbi, l'uso delle sirene è comunque vietato dalle ore 19:00 alle ore 7:30, per i mesi da ottobre ad aprile, e dalle ore 20:00 alle ore 7:00, per il rimanente periodo dell'anno.
3. Salvo quanto disposto dal Codice della Strada e dal richiamato art. 659 del Codice Penale, chiunque viola le disposizioni del presente articolo, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 500,00.

Art. 61 - Criteri per la valutazione e la repressione delle attività rumorose

1. L'Amministrazione, su reclamo degli interessati, o d'ufficio, attiva Polizia Locale la quale provvede ad accertare natura e provenienza dei rumori ed il grado d'intensità degli stessi.
2. Qualora siano riscontrati livelli sonori superiori ai limiti stabiliti dalla normativa la Polizia Locale diffiderà i responsabili ad astenersi o, se sufficiente, a limitare le attività rumorose, fatte salve le sanzioni penali o amministrative a carico dei responsabili ed informerà l'Ufficio preposto all'adozione degli eventuali conseguenti provvedimenti.
3. In caso di comportamento recidivo, il Sindaco proporrà le opportune ordinanze al fine di eliminare le fonti di rumore o di limitarne l'orario d'esercizio.

Art. 62 - Schiamazzi, grida e canti, rumori molesti

1. Sono vietate le grida, gli schiamazzi ed i canti nelle vie e piazze, specialmente da persone riunite in frotte, tanto di giorno quanto di notte, nonché le grida ed i suoni all'interno dei locali pubblici e simili, che siano percepibili all'esterno, dalle ore 22:00 alle ore 7:00.
2. È vietato ai conducenti di veicoli di provare nelle pubbliche strade o nelle aree private, comprese o in prossimità dell'abitato, il funzionamento di motori, accelerando eccessivamente o spingendo a folle il motore stesso o, comunque, di provocare rombi, scoppi e rumori eccessivi ed inutili. È assolutamente vietato l'uso dello scappamento libero o manomesso durante la circolazione nella zona urbana. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla legge penale e da leggi speciali.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo, salve eventuali sanzioni penali, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 75,00 ad € 500,00. Dalla violazione consegue l'obbligo della rimozione dei livelli di rumore nei limiti previsti dalla vigente normativa.
4. Nel caso il disturbo persista, l'Amministrazione Comunale emetterà ulteriori provvedimenti amministrativi atti a far cessare l'inconveniente.

Art. 63 - Sale da ballo, cinema, ritrovi

1. Le sale da ballo, i cinema ed i ritrovi devono essere attivati in modo tale che i suoni di qualsiasi natura non possano essere percepiti all'esterno e, qualora fossero gestiti all'aperto, devono essere preventivamente autorizzati dal Sindaco, il quale può concedere la loro apertura solo quando non rechi disturbo al vicinato, subordinandola a determinati limiti e condizioni e di massima non oltre le ore 24:00, fatte salve eventuali motivate deroghe.
2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo, salve eventuali sanzioni penali, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 75,00 ad € 500,00. Dalla violazione consegue l'obbligo di insonorizzare adeguatamente l'impianto. Previa diffida, l'autorizzazione d'esercizio è sospesa sino all'adempimento delle prescrizioni omesse.

Art. 64 - Negozi per la vendita di apparecchi radio, televisori e grammofoni

1. Nei negozi per la vendita di apparecchi radio, televisori, grammofoni e simili, gli apparecchi medesimi potranno essere fatti funzionare per pubblicità al mattino, dopo le ore 8:00 e fino alle ore 13:00 ed al pomeriggio, dopo le ore 16:00 e non oltre le ore 19:00, a condizione però che il suono degli apparecchi dovrà sempre essere a bassa tonalità, in modo da non disturbare i passanti e gli abitanti vicini.
2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo, salve eventuali sanzioni penali, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 75,00 ad € 500,00.

Art. 65 - Carico, scarico e trasporto di merci che causano rumori

1. Dalle ore 20:00 alle ore 7:30 le operazioni di carico e scarico, in vicinanza dell'abitato, di merci, derrate, etc., contenute in casse, bidoni, bottiglie, ecc., devono effettuarsi con la massima cautela, in modo da non disturbare la quiete pubblica.
2. Salvo quanto disposto dal Codice della Strada, chiunque viola le disposizioni del presente articolo, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 500,00.

Art. 66 - Detenzione di cani o altri animali che disturbino la quiete pubblica

1. È vietata, nei centri abitati del Comune, la detenzione in abitazioni, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini, di cani od altri animali che disturbino, con insistenti e prolungati latrati con guaiti o altrimenti, specialmente di notte la pubblica quiete.
2. Gli stessi animali, dovranno inoltre essere sempre tenuti ed accuditi, specialmente negli stabili a condominio, in modo da non causare altre molestie, come la caduta di escrementi, peli o altro sui balconi ed ambienti sottostanti, negli spazi di uso comune o sul suolo pubblico.
3. Nei casi suddetti, Funzionari, Ufficiali ed Agenti del Corpo di Polizia Locale e di altre Forze di Polizia, oltre ad accertare la trasgressione a carico del proprietario o detentore, lo diffideranno ad allontanare l'animale che abbia dato luogo all'infrazione od a porlo in condizione di non più disturbare la quiete pubblica e privata.
4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo, salve eventuali sanzioni penali, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 500,00.

Art. 67 - Cortei e cerimonie

1. Chi promuove o dirige cerimonie religiose od altro atto di culto, fuori dai luoghi a ciò destinati ovvero cortei, processioni o manifestazioni, dovrà darne avviso al Sindaco almeno tre giorni prima delle cerimonie stesse. Gli organizzatori dovranno sottostare ad eventuali disposizioni impartite in merito dai funzionari della Polizia Locale.
2. È vietato interrompere le file o comunque ostacolare le predette manifestazioni.
3. Salvo quanto disposto dal Codice della Strada, dal T.u.l.p.s. o dal Codice Penale, chiunque viola le disposizioni del presente articolo, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 500,00.

Art. 68 – Questue

1. Sono ammesse la questua, le raccolte di fondi e simili con l'osservanza delle norme di legge vigenti in materia, quali in particolare, le disposizioni sui requisiti soggettivi delle persone che effettuano le attività suddette ed il divieto di impiego di minori.
2. Qualora le attività medesime assumano aspetti che interessino l'ordine pubblico, per le medesime, dovrà essere dato preventivo avviso all'Autorità locale di Pubblica Sicurezza. È in ogni caso vietato esercitare pressioni moleste sul pubblico in ogni luogo del territorio comunale.
3. In particolare, in prossimità di incroci stradali, al fine di evitare intralcio o pericolo per la circolazione, è vietato esercitare la cosiddetta attività di "lavavetri", nonché ogni tipo di questua.
4. Salvo quanto disposto dal T.u.l.p.s. e dal C.d.S. chiunque viola le disposizioni del presente articolo, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 75,00 ad € 500,00.

Art. 69 - Carovane e nomadi

1. Ai nomadi è vietato sostare sul territorio comunale. Le soste dei medesimi potranno essere consentite solo negli spazi che l'Amministrazione Comunale ha stabilito, nei loro accampamenti dovranno evitare atteggiamenti e comportamenti contrastanti con la pubblica decenza.
2. Tuttavia, qualora la presenza, specie se massiccia, di dette persone può essere pregiudizievole per l'ordine pubblico o per motivi di ordine igienico-sanitario, il Sindaco ordinerà alle persone insediate nel territorio comunale, non iscritte nelle liste anagrafiche, di abbandonare lo stesso, unitamente alle proprie cose.
3. Trascorso inutilmente il termine fissato, previa intesa con l'Autorità di P.S., con il Comando Carabinieri, sarà data esecuzione all'ordine ingiunto a mezzo della forza pubblica, fatta salva la facoltà di denuncia alla competente Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del vigente Codice Penale.
4. Salvo quanto disposto dal T.u.l.p.s. o dal Codice Penale, chiunque viola le disposizioni del presente articolo, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 75,00 ad € 500,00.

CAPO VI NORME DI SICUREZZA NEGLI ABITATI

Art. 70 - Sostanze liquide esplosive, infiammabili e combustibili

1. Salvo quanto espressamente disposto dalla legislazione e dalle norme speciali in materia, è vietato tenere nell'abitato materiali esplodenti, infiammabili e combustibili per l'esercizio della minuta vendita, nonché depositi di gas di petrolio liquefatti, senza autorizzazione.
2. Agli effetti del presente articolo sono considerati combustibili, oltre a quelli propriamente detti, quali la legna da ardere, carboni ed oli combustibili, anche il legname in opera, fieno, paglia, carta, cartoni, cotone, canapa, lino, sparto, iuta, fili vegetali in genere, caucciù, gomme elastiche, plastiche e derivati.
3. Salvo quanto disposto dal T.u.l.p.s. o dal Codice Penale, chiunque viola le disposizioni del presente articolo, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 75,00 ad € 500,00.
4. Dalla violazione, previo diffida, deve conseguire l'adeguamento degli impianti e/o dei fabbricati e successivamente, in caso d'inottemperanza, la revoca dell'autorizzazione.

Art. 71 - Requisiti dei depositi e dei locali di vendita

1. I depositi ed i luoghi di vendita delle sostanze di cui al precedente articolo dovranno essere al piano terreno, con accesso dalla pubblica via o dal cortile. Di norma i magazzini superanti i m² 1.000 dovranno essere tenuti fuori dall'abitato.
2. Per i depositi ed i magazzini di minore entità è consentita l'attivazione anche all'interno dell'ambito urbano, quando i locali siano provvisti di fitta rete metallica alle finestre e coperti da volta reale, con pareti e soffitto di struttura incombustibile, o resi resistenti al fuoco con efficaci rivestimenti.
3. Le aperture di comunicazione con locali di abitazione e con la gabbia delle scale devono essere convenientemente protette. Gli enti ed i privati sono tenuti a richiedere le visite ed i controlli di prevenzione degli incendi ai locali adibiti ai depositi ed alle industrie di cui trattasi, nonché l'esame dei progetti di costruzione di nuovi impianti o di modifiche di quelli esistenti. Il Comando dei Vigili del Fuoco, in conformità a quanto prescritto dalla legge n. 966 del 26.07.1965, effettua le visite ed i controlli di prevenzione incendi e, dopo aver accertata la rispondenza dei fabbricati, degli impianti e

delle attrezzature antincendio alle prescrizioni di sicurezza, rilascia un “certificato di prevenzione incendi” che ha la validità pari alla periodicità delle visite.

4. La periodicità delle visite e dei controlli è stabilita dal citato decreto interministeriale n. 1973, indipendentemente dalla periodicità stabilita con il provvedimento di cui al precedente comma.

5. L’obbligo di richiedere le visite ed i controlli ricorre:

- quando vi sono modifiche di lavorazione o di strutture;
- nei casi di nuova destinazione dei locali o di variazioni qualitative e quantitative delle sostanze pericolose esistenti negli stabilimenti o depositi, ed ogni qualvolta vengono mutate le condizioni di sicurezza precedentemente accertate.

6. In caso di inosservanza delle disposizioni sopra citate, oltre alle eventuali sanzioni penali previste dalle leggi vigenti, con la modalità stabilita dall’art. 2 della legge n. 966 del 26.07.1965. Le visite ed i controlli di cui sopra devono comprendere anche gli accertamenti di competenza previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 27.04.1955, n. 547, sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro (art. 2 lett. A) legge 26.07.65 n. 966.

7. Tutti i riferimenti normativi di cui al presente articolo, s’intendono seguiti dalla dizione:” e successive modifiche e/o integrazioni”.

8. Salvo quanto disposto dal Codice Penale, chiunque viola le disposizioni del presente articolo, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 75,00 a 500,00. L’oblazione è ammessa previa dimostrazione dell’adeguamento degli impianti o dei fabbricati.

Art. 72 - Fuochi artificiali, polveri ed esplosivi

1. Salvo quanto espressamente disposto dalla legislazione vigente, è vietato tenere nell’abitato materiali esplodenti ed infiammabili per l’esercizio della vendita al minuto senza autorizzazione dell’Autorità Comunale.

2. Nell’ambito dell’abitato nessuno può, senza speciale autorizzazione, accendere polveri o liquidi infiammabili, fuochi artificiali, falò e simili o fare spari in qualsiasi modo o con qualunque arma Anche nel caso di autorizzazione da parte degli Uffici di P.S. deve essere sempre richiesta l’autorizzazione al Sindaco, il quale detterà le norme atte a prevenire incendi od altri incidenti.

3. È pure proibito gettare in qualsiasi luogo di pubblico passaggio, fiammiferi od altri oggetti accesi.

4. Salvo quanto disposto dal T.u.l.p.s. o dal Codice Penale, qualora il fatto costituisce più grave reato, chiunque viola le disposizioni del presente articolo, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 75,00 ad € 500,00. L’oblazione è ammessa previa dimostrazione del conseguimento dell’autorizzazione e/o adeguamento degli impianti o dei fabbricati.

Art. 73 – Mine

1. Salvo quanto disposto dal testo unico delle leggi di Pubblica Sicurezza e dal relativo regolamento di cui al R.D. 6.05.1940, n. 635, è proibito praticare mine in vicinanze dell’abitato senza avere preventivamente fatta dichiarazione al Sindaco ed ottenuta la prescritta autorizzazione, nella quale saranno indicate le opportune cautele da adottare.

2. Tutti i riferimenti normativi di cui al presente articolo, s’intendono seguiti dalla dizione “e successive modifiche e/o integrazioni”.

3. Salvo quanto disposto dal t.u.l.p.s. o da Codice Penale, chiunque viola le disposizioni del presente articolo, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 75,00 ad € 500,00.

Art. 74 - Tutela della salute pubblica

1. Le manifatture o le fabbriche ed industrie delle sostanze del precedente art. 71 e quelle contenute nell'elenco delle industrie insalubri di cui all'art. 216 del T.U. delle leggi sanitarie, allegato al D.M. 19 novembre 1981 ed eventuali successive integrazioni e/o modificazioni, che producono gas o altre esalazioni insalubri o che possono comunque essere insediate nella parte abitata delle città, potranno essere permesse solo a condizione che l'imprenditore che le esercita provi che, con l'introduzione di nuovi metodi o speciali cautele, il loro esercizio non rechi in alcun modo nocimento alla salute degli abitanti.
2. Chiunque intenda attivare, rilevare, trasformare od ampliare uno stabilimento industriale, una fabbrica, un laboratorio o una manifattura di qualsiasi genere, deve farne comunicazione al Sindaco prima dell'inizio dell'attività.
3. La comunicazione, specialmente ai fini di quanto previsto dagli artt. 216 e 217 del T.U. delle leggi sanitarie, deve essere corredata da una dettagliata relazione sul ciclo di lavorazione che si intenda effettuare.
4. Quando vapori, gas o altre esalazioni, scoli di acque, rifiuti solidi e liquidi e simili, provenienti da manifatture o fabbriche, possono riuscire di pericolo o di danno per la salute pubblica, il Sindaco prescrive le misure da applicare per prevenire o impedire il danno od il pericolo e si assicura della loro esecuzione ed efficienza. In caso di inadempienza il Sindaco può provvedere d'ufficio nei modi e nei termini stabiliti dal D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.
5. Tutti i riferimenti normativi di cui al presente articolo, s'intendono seguiti dalla dizione: "e successive modifiche e/o integrazioni".
6. Salvo quanto disposto dal T.u.l.p.s. o dal Codice Penale, qualora il fatto costituisca più grave reato, chiunque viola le disposizioni del presente articolo, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €75,00 ad € 500,00.
7. L'oblazione è ammessa previa dimostrazione del conseguimento dell'autorizzazione e/o adeguamento degli impianti o dei fabbricati.

Art. 75 - Norme di prevenzione antismog

1. L'esercizio di impianti termici, alimentati con combustibili minerali solidi e liquidi, a ciclo continuo od occasionale, nonché l'esercizio di impianti industriali che diano luogo ad emissioni in atmosfera di fumi, polveri, gas e odori di qualsiasi tipo, atte ad alterare le condizioni di salubrità dell'aria e di costituire pertanto pregiudizio diretto e indiretto alla salute dei cittadini e danno ai beni pubblici e privati, devono sottostare alle norme previste dalla legislazione vigente.
2. Tutti i riferimenti normativi di cui al presente articolo, s'intendono seguiti dalla dizione: "e successive modifiche e/o integrazioni".
3. Salvo quanto disposto dal Codice Penale, qualora il fatto costituisca più grave reato, chiunque viola le disposizioni del presente articolo, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 75,00 ad € 500,00.

Art. 76 - Impianti centralizzati di g.p.l.

1. Gli impianti centralizzati di g.p.l. (gas di petrolio liquefatto) per uso domestico e industriale, costituiti da recipienti portatili, (bombole) o da serbatoi di accumulo, devono essere realizzati secondo le norme di sicurezza vigenti.
2. Gli impianti di utilizzazione di g.p.l. costituiti da una sola bombola devono essere installati in modo da rispettare, di massima, le seguenti condizioni di sicurezza:

- installazione della bombola di g.p.l. all'esterno del locale nel quale trovasi l'apparecchio di utilizzazione (ad esempio: fuori dai balconi o in nicchie chiuse ermeticamente verso l'interno del locale ed aerate direttamente verso l'esterno);
 - protezione della tubazione fissa metallica, nell'attraversamento delle murature, con guida aperta verso l'esterno e chiusa ermeticamente verso l'interno. Tale tubazione deve essere munita di rubinetti di intercettazione del flusso. La tubazione flessibile di collegamento tra quella fissa e l'apparecchio utilizzatore deve essere realizzata con materiale resistente all'usura ed all'azione chimica del g.p.l.. Le giunzioni del tubo flessibile, sia alla tubazione fissa che all'apparecchio utilizzatore, devono essere eseguite con accuratezza in modo da evitare particolare usura, fuga di gas o possibilità di sfilamento del tubo stesso.
3. Tutti i riferimenti normativi di cui al presente articolo, s'intendono seguiti dalla dizione: "e successive modifiche e/o integrazioni".
4. Salvo quanto disposto dal Codice Penale, qualora il fatto costituisca più grave reato, chiunque viola le disposizioni del presente articolo, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 75,00 a 500,00.

Art. 77 - Conduiture del gas

1. La costruzione degli impianti di distribuzione di gas naturale per rifornire il gas alle utenze ubicate nel centro urbano, deve essere realizzata secondo le norme di sicurezza vigenti.
2. Per allacciamenti delle utenze alla condotta stradale devono essere osservate le seguenti cautele:
- i contatori del gas devono essere installati, di massima, all'esterno dei locali aventi le seguenti destinazioni: abitazioni, pubblici ritrovi, depositi e lavorazioni di sostanze infiammabili e combustibili ed in tutti i locali ed ambienti in cui vi è pericolo di incendio.
 - Nei locali cantinati e negli ambienti sprovvisti di aperture di aerazione dirette verso l'esterno è vietata l'installazione di contatore;
 - nei locali predetti, le tubazioni di distribuzione del gas dovranno essere in acciaio o altro metallo avente le stesse caratteristiche di resistenza al fuoco, e dovranno essere ispezionabili su tutto il loro percorso. I locali ed i cantinati sprovvisti di aperture di aerazione non dovranno essere attraversati da tubazioni;
 - la derivazione di presa della condotta stradale al contatore dovrà essere fatta con tubazioni di acciaio o polietilene all'esterno del fabbricato;
 - nell'attraversamento delle murature forate la tubazione dovrà essere protetta con guaina aperta verso l'esterno e chiusa ermeticamente verso l'interno. Gli impianti termici alimentati da gas di rete (centrali termiche per riscaldamento centralizzato e produzione di acqua calda in edifici civili, impianti per forni da pane e forni di altri laboratori artigianali, per cucine e lavaggio stoviglie, per lavaggio biancheria e sterilizzazione, per inceneritori di rifiuti) devono essere rispondenti alle norme vigenti.
3. Tutti i riferimenti normativi di cui al presente articolo, s'intendono seguiti dalla dizione: " e successive modifiche e/o integrazioni".
4. Salvo quanto disposto dal Codice Penale, qualora il fatto costituisca più grave reato, chiunque viola le disposizioni del presente articolo, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 75,00 ad € 500,00.

Art. 78 - Accensione di stoppie, fieno, paglia

1. È vietato, fatte salve le norme del C.P., dare fuoco alle stoppie, fieno, paglia ed altro materiale facilmente combustibile ad una distanza inferiore ai duecento metri dall'abitato, dai boschi, dalle piantagioni, dalle siepi e da qualsiasi deposito di materiale infiammabile o combustibile, anche se è stato acceso il fuoco nei modi ed alla distanza su indicata, devono essere adottate le cautele necessarie a difesa degli abitati.

2. Salvo quanto disposto dal C.P., qualora il fatto costituisca più grave reato, chiunque viola le disposizioni del presente articolo, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 500,00.

Art. 79 - Detenzione di combustibili in case di abitazione od altri edifici

1. Nei sotterranei di case di abitazione sarà concessa la sola detenzione di combustibili strettamente necessari per il riscaldamento del fabbricato e per gli usi domestici degli inquilini o per forni di pane, pasticcerie o simili, a condizione che siano rispettati i limiti massimi previsti dalla normativa ovvero siano muniti di Nulla Osta rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.

- le bombole di gas d'uso domestico dovranno essere installate all'esterno dei locali ove trovasi l'apparecchio di utilizzazione e contenute in nicchia non comunicanti con l'interno del locale ed aerate direttamente verso l'esterno;
- le tubazioni fisse in metallo, nell'attraversamento delle murature dovranno essere protette con guaina aperta verso l'esterno e chiusa ermeticamente verso l'interno;
- le tubazioni dovranno essere munite di rubinetti di intercettazione del flusso ed aver giunto flessibile di collegamento tra quella fissa e l'apparecchio utilizzatore realizzati con materiale resistente all'usura ed all'azione del gas di produzione chimica. Le giunzioni del tubo flessibile sia alla tubazione sia all'apparecchio utilizzatore, dovranno essere eseguite con accuratezza in modo da evitare cattive giunte, fuga di gas e possibilità di sfilamento del tubo stesso;
- per evitare la fuoriuscita del gas, di petroli liquefatti, in caso di spegnimento della fiamma, dovranno essere applicati adatti dispositivi di sicurezza che interrompono il flusso del gas.

2. Per gli impianti e le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, ai sensi delle leggi e disposizioni in vigore, dovranno osservarsi le prescrizioni tecniche impartite dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco. Per tali impianti dovrà essere rilasciato il "certificato di prevenzione incendi".

3. Salvo quanto disposto dal Codice Penale, qualora il fatto costituisca più grave reato, chiunque viola le disposizioni del presente articolo, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 75,00 ad € 500,00.

Art. 80 – Autorimesse

1. Le autorimesse, sia pubbliche che private, devono osservare le norme di sicurezza contro i pericoli di incendio, emanate dal Ministero dell'Interno, Direzione Generale dei Servizi Antincendi. Esse debbono, inoltre, essere sottoposte alla vigilanza del Comando del Corpo Provinciale dei Vigili del Fuoco che rilascerà il relativo certificato di agibilità o prescriverà le opere necessarie ai fini dell'agibilità medesima.

2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 75,00 a 500,00. Dalla violazione consegue l'obbligo dell'adeguamento dei locali alle norme vigenti. L'autorizzazione eventualmente posseduta resta sospesa.

Art. 81 – Bocche antincendio

1. I locali di cui agli artt. 75-76-77, dovranno essere provvisti di impianto antincendio, secondo le disposizioni impartite dal Comando dei Vigili del Fuoco.
2. Tali impianti dovranno essere mantenuti in perfetta efficienza a cura e spese di coloro che li usano.
3. La responsabilità in via solidale di cui sopra incombe anche sul proprietario degli impianti stessi.
4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 75,00 ad € 500,00. Dalla violazione consegue l'obbligo dell'adeguamento dei locali alle norme vigenti. L'autorizzazione eventualmente posseduta resta sospesa.

Art. 82 - Abuso di segnalazioni

1. Salvo le maggiori responsabilità penali, qualora il fatto costituisca reato, è vietato manomettere od usare ed imitare i segnali di chiamata di Corpi incaricati di servizi pubblici od imitarne le tonalità o provocare in qualsiasi modo l'intervento con falsa o arbitraria chiamata.
2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 75,00 ad € 500,00.

Art. 83 - Trasporto di oggetti incomodi o pericolosi

1. Il trasporto di vetri eccedenti la sagoma del veicolo deve effettuarsi in opportuni telai che ne fronteggiano gli estremi.
2. Il trasporto di ferri acuminati non può effettuarsi se alle estremità non siano stati collocati gli opportuni ripari.
3. Il trasporto di oggetti comunque pericolosi deve, in ogni caso, effettuarsi previa adozione delle opportune cautele onde evitare danni alle persone.
4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 75,00 ad € 500,00.

Art. 84 - Protezione da schegge

1. I marmisti, scalpellini, muratori ed operai in genere, quando lavorano sul suolo pubblico o nelle adiacenze di luoghi aperti al pubblico, devono provvedere al collegamento di idoneo riparo atto ad impedire che le schegge offendano i passanti e che il lavoro sia comunque causa di danno al pubblico o di intralcio alla circolazione. I titolari delle imprese saranno ritenuti responsabili in via principale e solidale con gli esecutori delle opere.
2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 500,00.

Art. 85 - Getto di cose

1. È proibito gettare da ponti di lavoro e dall'interno di fabbriche e stabili, materiali di demolizione od altro.
2. Salva azione risarcitoria e/o penale in caso di danni a terzi, chiunque viola le disposizioni del presente articolo, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 75,00 ad € 500,00.

Art. 86 - Segnalazioni e ripari di opere in costruzione

1. Quando venga ad intraprendersi una costruzione nuova od il riadattamento e la demolizione di edifici e simili, oltre all'osservanza delle prescrizioni del regolamento edilizio, dovranno collocarsi nella strada adiacente gli opportuni segnali e ripari. Questi dovranno rimanervi fino all'ultimazione dell'opera e durante la notte dovrà tenersi acceso ed affisso uno o più lumi.
2. Le impalcature ed i ponteggi dovranno essere realizzati ed opportunamente cintati con reti od altro riparo idoneo, in modo da impedire la caduta di qualsiasi materiale sul suolo aperto al pubblico transito. Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni di legge e regolamenti generali e speciali, vigenti in materia.
3. Salva azione risarcitoria e/o penale in caso di danni a terzi, chiunque viola le disposizioni del presente articolo, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €75,00 ad € 500,00.

Art. 87 - Manutenzione di edifici e pertinenze

1. Ogni edificio con le proprie pertinenze come tetti, cornicioni, camini, balconate e simili, ed ogni altro accessorio, dovrà essere tenuto in buono stato di conservazione ed assicurato in modo da evitare qualsiasi caduta di tegole, pietre, lastre od altro materiale qualunque, nonché di evitare stati o situazioni di pericolosità per le persone.
2. È fatto obbligo ai proprietari e conduttori di edifici, di impedire il gocciolamento di acqua o neve dai tetti o dai canali di gronda sul suolo pubblico. Tali accessori, in caso di guasti e rotture dovranno essere prontamente riparate o sostituiti.
3. Le insegne, le persiane e le vetrate delle finestre devono essere bene e solidamente assicurate. Le persiane, quando aperte, devono essere stabilmente fermate al muro mediante un fisso e sicuro congegno di ferro o altro idoneo mezzo.
4. Salva azione risarcitoria e/o penale in caso di danni a terzi, chiunque viola le disposizioni del presente articolo, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 75,00 ad € 500,00.

Art. 88 - Manutenzione di aree di pubblico transito

1. Qualunque guasto o rottura, che si verifichi sul pavimento, griglie o telai dei portici o marciapiedi di proprietà privata soggetta a servitù di pubblico passaggio, deve essere prontamente riparato a cura e spese del proprietario, il quale deve immediatamente provvedere, altresì, ad una adeguata segnalazione del guasto o della rottura. Uguale obbligo è fatto agli utenti di griglie, telai, botole e simili esistenti sul suolo pubblico o aperto al pubblico.
2. Salva azione risarcitoria e/o penale in caso di danni a terzi, chiunque viola le disposizioni del presente articolo, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 75,00 ad € 500,00. Dalla violazione consegue l'obbligo immediato del ripristino dei luoghi. Resta salva la facoltà dell'autorità comunale di provvedere direttamente, esercitando rivalsa di spesa nei confronti dei responsabili.

Art. 89 - Ordine di riparazione

1. Qualora un edificio o parte di esso minacci rovina, l'Autorità competente provvederà con ordinanza, impartendo al proprietario le disposizioni opportune, affinché vengano adottate immediatamente le misure di sicurezza necessarie, prescrivendo inoltre le opere di riparazione da eseguirsi.

2. Non provvedendo il proprietario ad eseguire quanto prescritto nei termini stabiliti, l'Autorità provvederà d'ufficio fa fare eseguire gli ordini relativi, a spese degli interessati, da riscuotersi nelle forme e con i privilegi previsti dalle leggi, senza pregiudizio per l'azione penale qualora il fatto costituisca reato.

3. Salva azione risarcitoria e/o penale in caso di danni a terzi, chiunque viola le disposizioni del presente articolo, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €75,00 ad € 500,00.

Art. 90 - Pozzi e cisterne

1. I pozzi, le cisterne, gli stagni e le fontane devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto e di sportello, ordinariamente chiuso, od altri ripari atti ad impedire che vi cadano persone, animali, oggetti o materiali qualsiasi.

2. Salva azione risarcitoria e/o penale in caso di danni a terzi, chiunque viola le disposizioni del presente articolo, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 75,00 ad € 500,00.

Art. 91 - Esposizioni sulle pubbliche vie

1. Chi intende attivare un'esposizione di qualsiasi genere, anche in locali privati prospicienti a vie e piazze pubbliche, deve munirsi di apposita autorizzazione.

2. Il Sindaco la potrà negare qualora essa dia luogo ad assembramenti dannosi per la sicurezza del traffico e per la pubblica incolumità.

3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €75,00 ad € 500,00. Dalla violazione consegue l'obbligo della immediata rimozione delle cose esposte.

Art. 92 - Palchi e tribune

1. Le impalcature, palchi, tribune e simili impianti di cui al precedente art. 16 che siano eretti su suolo pubblico o privato, in occasioni di feste, fiere, manifestazioni sportive od altro, destinati a ricevere spettatori e per i quali deve essere richiesta preventiva licenza, dovranno, prima di entrare in funzione, essere collaudati dalla Commissione permanente di vigilanza, prevista dalle vigenti norme di Polizia Amministrativa, in relazione al dettato dell'art. 80 del T.U. delle leggi di P.S. Regio Decreto 6.5.1940, n. 635.

2. L'Autorità Comunale può inoltre impartire disposizioni per la salvaguardia della quiete, del decoro pubblico e della circolazione stradale, verificando gli adempimenti relativi a mezzo degli Agenti della Polizia Locale il cui accesso deve essere liberamente consentito ad ogni luogo di spettacolo o trattenimento pubblico.

3. Salva azione risarcitoria e/o penale in caso di danni a terzi, chiunque viola le disposizioni del presente articolo, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €75,00 ad € 500,00.

Art. 93 - Verniciatura di manufatti

1. Le vetrine dei negozi, le loro decorazioni, le porte delle case, le finestre a piano terreno, le pensiline, i manufatti in genere e quant'altro soggetto al pubblico uso o in prossimità di luoghi di pubblico

transito, dipinti e verniciati di fresco, devono essere tenuti, riparati e coperti, al fine di evitare molestie ed insudiciamenti ai passanti.

2. Salva azione risarcitoria in caso di danni a terzi, chiunque viola le disposizioni del presente articolo, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 500,00.

Art. 94 - Illuminazione dei portici, delle scale e degli anditi

1. I portici, le scale, gli anditi dei caseggiati e di qualsiasi edificio e tutte le località di libero accesso al pubblico, dovranno essere, nelle ore di notte, convenientemente illuminati. Ove non vengano illuminate dovranno essere chiusi durante l'orario stabilito dall'Autorità di P.S..

2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 75,00 ad € 500,00.

CAPO VII° ANNONA ED ESERCIZI PUBBLICI

Art. 95 - Norme di rinvio

1. In materia di esercizi pubblici e attività commerciali si applicano rispettivamente la L.R. 21/2006 e la L.R. n. 33/99 e ss.mm.ii.

2. Per la tutela igienico-sanitaria si applicano le norme previste dalle disposizioni vigenti ed in particolare quelle contenute nel Regolamento Locale D'Igiene.

Art. 96 - Vendita del pane

1. Il pane deve essere venduto a peso.

2. Nei locali di vendita il pane deve essere conservato al riparo della polvere e fuori dal contatto degli acquirenti, in appositi scaffali, scansie o vetrine sempre perfettamente pulite e con tanti scomparti separati quante sono le qualità di pane messo in vendita, recanti un cartellino ben visibile con l'indicazione del tipo di pane e del relativo prezzo.

3. È vietata la vendita del pane in forma ambulante. La consegna del pane a domicilio dell'acquirente deve essere effettuata con idonei involucri di carta, cellophane, sacchetti in tela, ecc., confezionati e chiusi nel luogo di produzione. Quando il trasporto avviene a mezzo di veicoli, l'interno dei medesimi deve essere convenientemente rivestito con materiale di facile pulizia.

4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 75,00 ad € 500,00.

Art. 97 - Esercizi pubblici

1. I pubblici esercizi devono essere tenuti costantemente puliti ed adeguatamente illuminati nelle ore in cui sono aperti al pubblico. Nei locali non possono essere eseguiti operazioni e tenuti atteggiamenti che possano riuscire indecorose o antigienici. L'ampiezza dei locali, le condizioni igieniche e le attrezzature generali dovranno essere conformi a quanto stabilito dalle vigenti norme igienico-sanitarie e saranno fondamentali elementi di giudizio in occasione della concessione di nuove licenze o subingressi, al fine di permettere un adeguamento delle esistenti strutture commerciali e della rete distributiva cittadina.

2. In ogni nuovo esercizio pubblico come bar, osterie, locande, caffè ecc., è fatto obbligo di provvedere alla messa in opera di sufficienti servizi igienici. I titolari, ove non sussistano le condizioni richieste, dovranno provvedere conformemente entro il termine stabilito dall'Autorità Comunale.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 75,00 ad € 500,00. Dalla violazione consegue l'obbligo dell'adeguamento dei locali alle norme vigenti e/o a quelle stabilite dall'autorità sanitaria e/o comunale.
4. L'inottemperanza, previa diffida, comporterà la sospensione dell'autorizzazione fino a quindici giorni e, in caso di recidiva, comporterà la revoca.

Art. 98 - Uso di contrassegni del Comune

1. È vietato, al di fuori dei casi autorizzati dall'Amministrazione Comunale, usare lo stemma del Comune e la denominazione di uffici o servizi comunali, per contraddistinguere esercizi industriali o commerciali o imprese di qualsiasi genere, che non siano in gestione diretta dell'Amministrazione Comunale.
2. Salve eventuali azioni penali conseguenti, chiunque viola le disposizioni del presente articolo, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 75,00 ad € 500,00.
3. È sempre disposto il sequestro del contrassegno recante lo stemma.

CAPO VIII° COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Art. 99 - Commercio su aree pubbliche

L'attività di commercio su aree pubbliche, fatto salvo quanto previsto dal D.Lgs. 114/98, è disciplinata dal Regolamento Comunale per il Commercio su Aree Pubbliche, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 20.12.2005.

CAPO IX° DISPOSIZIONI PER I MESTIERI GIROVAGHI

Art. 100 - Esercizio dei mestieri artigiani itineranti

1. Nessuno potrà esercitare, sia abitualmente che occasionalmente, mestieri itineranti nel territorio del Comune, senza essere in possesso della relativa autorizzazione.
2. I lustrascarpe, i facchini di piazza e simili, dovranno inoltre aver assolto agli obblighi relativi al pagamento della tassa, quando dovuta, per l'occupazione del suolo pubblico.
3. Gli artigiani itineranti quali arrotini, ombrellai ed impagliatori, possono sostare il tempo necessario per soddisfare i clienti.
4. A chi eserciti mestieri itineranti è vietato di importunare i passanti richiamando l'attenzione con grida o schiamazzi. È pure vietato esercitare il mestiere fuori dei luoghi eventualmente assegnati caso per caso od a norma di regolamento e comunque nel centro storico.
5. Salvo quanto contemplato dal t.u.l.p.s., chiunque viola le disposizioni del presente articolo, è punito

con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 500,00.

CAPO X SANZIONI

Art. 101 - Accertamento delle violazioni e sanzioni

1. Le trasgressioni alle norme del presente regolamento sono accertate dagli ufficiali ed agenti di Polizia Locale nonché dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria.
2. Quando le violazioni non costituiscono reato, esse saranno punite con sanzioni amministrative, secondo la procedura prevista dalla L. 24.11.1981 N. 689 e successive modifiche previste per ogni singolo articolo.

Art. 102 - Sequestro e custodia di mezzi e materiali mediante i quali sono state commesse violazioni.

1. Gli Ufficiali e gli agenti all'atto dell'accertamento dell'infrazione, potranno procedere al sequestro cautelare delle cose che servirono o furono destinate a commettere l'infrazione e debbono procedere al sequestro cautelare delle cose che ne sono il prodotto, sempre che le cose stesse appartengano a persona obbligata per l'infrazione.
2. Nell'effettuare il sequestro, si dovranno osservare i modi ed i limiti previsti dal codice di procedura penale per il sequestro di polizia giudiziaria.
3. In materia dovranno comunque osservarsi le norme della legge 24.11.1981, n. 689 e del D.P.R. 22.07.1982, n. 571 e relative successive modifiche ed integrazioni.
4. Le cose sequestrate saranno conservate nella depositaria comunale o presso altro depositario. Il relativo verbale va trasmesso sollecitamente all'autorità competente.

Art. 103 - Obbligo di ripristino ed esecuzione d'ufficio

Oltre al pagamento della sanzione pecuniaria prevista dalle norme che precedono ed all'eventuale applicazione delle sanzioni quali sospensioni, revoche, decadenze, chiusure,, etc. in esse previste e riferite ad autorizzazioni, attività etc., il Sindaco può ordinare la remissione in pristino stato e disporre l'esecuzione d'ufficio a spese degli interessati anche fuori dai casi previsti dal D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

CAPO XI° DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 104 - Entrata in vigore del regolamento

Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo le pubblicazioni ed approvazioni di legge ed abroga tutti i regolamenti, le ordinanze, i manifesti e le consuetudini riguardanti le materie contemplate nel regolamento medesimo che con esso contrastino, salve le espresse deroghe contenute nei suoi articoli.